

PROP 7966 / 2026

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2024/1711 E APPLICAZIONE DELLO SCORPORO IN BOLLETTA DELL'ENERGIA CONDIVISA NELLE CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO E NELLE COMUNITA' ENERGETICHE

Il Consiglio comunale di Torino

PREMESSO CHE

- con OdG n. 10/2023 del 20/2/2023, ad oggetto *IL MASE ACCELERI E AGEVOLI LA COSTITUZIONE DI CER E GRUPPI DI AUC PREVEDENDO NEL DECRETO ATTUATIVO L'ATTUAZIONE DELLO SCORPORO IN BOLLETTA EX ART. 32, C. 3, LETT. C) DEL D.LGS. 199/2021*, il Consiglio Comunale impegnava il Sindaco e la Giunta ad una interlocuzione con il Governo e, in primis, con il MASE, in vista dell'ottenimento, tra il resto, del seguente obiettivo, peraltro di previsione normativa: l'inserimento immediato nel decreto del MASE di prossima emanazione della norma che prevede l'attivazione dello scorporo in bolletta ex art. 32, c. 3, lett. c) del D.Lgs. 199/2021 in concomitanza con l'avvio di CER o gruppi di AUC sul territorio nazionale;
- la Direttiva europea 2024/1711 (c.d. *Market design*), approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea l'11/6/2024, con riferimento al miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione europea, modifica le precedenti Direttive europee 2018/2001 (c.d. RED II) e 2019/944 e chiarisce alcune definizioni relative al mutamento del quadro normativo;
- complessivamente la modifica dell'assetto del mercato dell'energia elettrica introdotta con la Direttiva 2024/1711 promuove la destinazione dei benefici derivanti dalla crescente diffusione delle energie rinnovabili, e più in generale dalla transizione energetica, ai clienti finali, siano essi cittadine/cittadini (utenze domestiche) o imprese, attraverso strumenti finalizzati a mitigare gli effetti di crisi energetiche e a limitare il rischio di aumento della povertà energetica;
- in particolare la Direttiva 2024/1711 modifica la definizione di cliente attivo all'articolo 2, c. 1, lett. a), come segue: la Direttiva 2019/944 è così modificata: [...] "cliente attivo": un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva l'energia elettrica prodotta nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata o autoprodotta o condivisa in altri locali oppure vende l'energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale;
- la stessa Direttiva, all'art. 2, c. 5, modifica la precedente Direttiva 2019/944, inserendo, tra il resto, l'art. 15-bis che così recita:

Diritto alla condivisione dell'energia

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e le piccole e medie imprese, tutti gli enti pubblici e, qualora uno Stato membro abbia deciso in tal senso, altre categorie di clienti finali abbiano il diritto di partecipare alla condivisione dell'energia in qualità di clienti attivi, in modo non discriminatorio, all'interno della stessa zona di offerta o di un'area geografica più limitata, come stabilito da tale Stato membro.

[....]

4. Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia:

a) abbiano diritto a che l'energia elettrica condivisa immessa nella rete sia dedotta dal consumo totale misurato entro un intervallo di tempo non superiore al periodo di regolazione degli sbilanciamenti, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili;

- la Direttiva UE 2024/1711 all'art. 3 prevede infine che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2025, con l'esclusione delle previsioni relative all'articolo 2, punti 2 e 5, per le quali il termine è previsto entro il 17 luglio 2026.

DATO ATTO CHE

- in data 1/10/2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato, al fine dell'attuazione dell'art. 3 della Direttiva dell'Unione europea 2024/1711, in via preliminare lo schema del decreto legislativo n. 318/2025 ad oggetto *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione*;
- lo schema di detto decreto di recepimento modifica alcuni articoli del D.Lgs. n. 210/2021 (decreto di recepimento della Direttiva europea 2019/944), come di seguito indicato:
- **art. 3:** nella definizione di cliente attivo si aggiunge la fattispecie della condivisione dell'energia elettrica: Il cliente attivo è un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali [...] che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, [...] condivisione dell'energia elettrica [...];
- art. 8-quater (comma aggiunto): i clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile:
 - a) hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili, [...]
 - d) hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia;
- le modifiche normative sopra riportate consentono a cittadine e cittadini che partecipano a configurazioni di condivisione dell'energia, nello specifico a comunità energetiche rinnovabili, di poter verificare immediatamente la convenienza economica della condivisione di energia determinatasi, attraverso lo strumento dello scorporo in bolletta, nella comunità stessa;
- tali modifiche normative consentono altresì uno snellimento burocratico derivante dal venir meno della necessità di ricezione dei ristori previsti per la parte di energia condivisa.

DATO ATTO INOLTRE CHE

- lo schema di detto decreto di recepimento modifica altresì alcuni articoli del D.Lgs. n. 199/2021

(attuativo della Direttiva 2018/2001, c.d. RED II), come di seguito indicato:

- **art. 2, lett. q):** il calcolo dell'energia condivisa (rispetto alla quale viene determinato lo scorporo dell'energia condivisa) avviene facendo riferimento a ciascun periodo rilevante non superiore all'ora (e non più a ciascun periodo orario) con l'obiettivo di permettere flessibilità e gradualità nel passaggio dall'intervallo orario all'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti ai fini dello scorporo della quota di energia condivisa nella bolletta del cliente finale;
- **art. 32, c. 3, lett. c):** la disciplina dello scorporo in bolletta si applica ad una platea di clienti finali che include le imprese (ad oggi riguarda i soli clienti domestici, disposizione quest'ultima criticata dalle associazioni di categoria).

VISTO CHE

- lo stesso articolo 32, c. 3, del D.Lgs. 199/2021 aveva conferito ad ARERA il compito di adottare i provvedimenti attuativi relativi al funzionamento delle configurazioni di autoconsumo e delle comunità di energia rinnovabile;
- nello specifico il sopra citato Decreto aveva previsto in capo ad ARERA il compito di:

[...]

3. individuare le modalità con le quali i clienti domestici possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa;

CONSIDERATO CHE

- ad oggi risulta inattuata la previsione normativa di cui all'art. 32, c. 3 del D.Lgs. n. 199/2021 relativa alle modalità con cui i clienti domestici possono richiedere lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, dal momento che ARERA, nel suo documento per la consultazione 390/2022/R/eel, ha formalizzato che lo scorporo in bolletta non possa essere inteso nel senso fisico del termine, cioè in termini di kWh, poiché comporterebbe rilevanti oneri amministrativi e impatti negativi tali da renderlo non applicabile per diversi motivi;
- innanzitutto esso comporterebbe rilevanti complessità gestionali, che potrebbero indurre le società di vendita a rinunciare ai clienti finali che fanno parte delle configurazioni per l'autoconsumo e presupporrebbe, altresì, la definizione di modalità di ristoro dei minori ricavi derivanti alle società di vendita per motivi a loro non imputabili;
- risultano di difficile comprensione, come già evidenziato nel precedente Ordine del Giorno 10/2023 citato in premessa, le difficoltà tecniche e gli oneri amministrativi espressi da ARERA a giustificazione della proroga, di fatto *sine die*, di tale situazione di inadempienza normativa;
- risulta invece inaccettabile da parte di ARERA, ente terzo peraltro di nomina governativa, la preoccupazione di definire eventuali modalità di ristoro alle società di vendita di energia al fine di compensare minori ricavi derivanti da motivi a loro non imputabili (scorporo in bolletta).

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta, in primis l'Assessora alla Transizione ecologica e alle Politiche per l'ambiente, a:

1. richiedere al Governo e al Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di garantire l'adempimento della Direttiva dell'Unione europea 2024/1711, in particolare dell'art. 2, che al punto 5, tra il resto, prevede che gli Stati membri assicurino ai clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia il **diritto a che l'energia elettrica condivisa immessa nella rete sia**

dedotta dal consumo totale, dal momento che in tale diritto la citata Direttiva europea riconosce (congiuntamente all'allargamento della platea dei clienti attivi alle piccole e medie imprese e ad altri soggetti) l'effettiva possibilità per le configurazioni di autoconsumo e comunità dell'energia rinnovabile di costituirsi sul territorio nazionale quali esperienze — anche quantitativamente rilevanti — di produzione e condivisione energetica diffusa in ottica di riduzione della dipendenza da fonti straniere, di maggiore sostenibilità ambientale, di incremento della coesione sociale nonché di riduzione dello stress del sistema energetico nazionale;

2. di condividere con ANCI il presente Ordine del Giorno;
3. di condividere con la Città metropolitana di Torino il presente Ordine del Giorno.

Congiuntamente firmato con Claudio Cerrato, Simone Tosto e Caterina Greco

Torino, 13/03/2026

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Anna Maria Borasi